



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Ufficio del Segretario Generale

Prot. n. 12053

Lavagna, **14 APR. 2016**

Ai Dirigenti

Alle Posizioni Organizzative

e, p.c. Al Sindaco Dott. G. Sanguineti

Agli Assessori Comunali

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

OGGETTO: Deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie. **Direttiva**

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella pronuncia n.11 depositata lo scorso 31 marzo, si è occupata del divieto di cui all'art. 5, comma 5 D.L. 78/2010 e della questione di massima rimessa dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con deliberazione n. 569/2015/QMIG, pronunciando il seguente principio di diritto:

“La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, Decreto – Legge n.78/2010

(nдр: 5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta) si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 35, co. 2-bis del D.L. febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (Collegi dei Revisori dei Conti e Sindacali e Revisori dei Conti).



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Ufficio del Segretario Generale

Alla luce di quanto sopra, pertanto, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dal Comune a soggetti titolari di cariche elettive, ivi inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, anche se a favore di titolari di cariche elettive di Amministrazioni pubbliche diverse dal Comune di Lavagna, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza.

Per quanto riguarda il Comune di Lavagna, il sottoscritto Segretario Generale dispone che in tutte le procedure (aperte, ristrette o negoziate che siano) debba essere contenuta la clausola che informa i candidati in merito alla inibizione de qua. Un possibile tenore letterale della clausola stessa potrebbe essere il seguente:

“Si fa presente che nei confronti dei professionisti che siano - contestualmente - titolari di cariche elettive presso altri Enti, è fatto divieto, per il Comune di Lavagna, di corrispondere emolumenti, eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, d.l. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.”

Si invita alla scrupolosa osservanza della presente Direttiva il cui rispetto sarà oggetto di verifica in sede di controllo sugli atti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

